

Nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 è stato pubblicato il D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, che, in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, disciplina il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

La legge delega

Il legislatore, con la legge 183/2014, ha conferito al Governo un'ampia delega, che mira ad incidere profondamente sull'intero sistema del lavoro, coinvolgendo tutti gli aspetti relativi all'accesso al mercato del lavoro, alla regolamentazione della disciplina del rapporto di lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, agli ammortizzatori sociali, alle politiche attive.

Tra i temi oggetto di riforma, in particolare, è prevista anche una nuova disciplina degli strumenti di tutela in caso di disoccupazione involontaria.

Le finalità del legislatore delegante sono assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori; razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale; favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali; semplificare le procedure amministrative e ridurre gli oneri non salariali del lavoro.

Il conseguimento di queste finalità è garantita dal rispetto dei seguenti criteri di delega:

- rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
- incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;
- universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accredito dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
- introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
- eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;

- eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;
- attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4, lettera v);
- previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) possa consistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica amministrazione;
- adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera d).

Le previsioni inerenti il finanziamento relativo alla attuazione della delega sono contenute nella legge di stabilità per il 2015. Per fare fronte agli oneri introdotti dai decreti attuativi della legge n. 183/2014, è stato infatti previsto un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Si tratta di somme che risultano sostanzialmente sufficienti a coprire i maggiori costi derivanti dalla NASpI (1.506 mln di € nel 2016; 1.902 mln di € nel 2017; 1.794 mln di € nel 2018; 1.707 mln di € nel 2019; 1.706 mln di € nel 2020).

La legge delega interviene – in una logica di sostanziale continuità - sul sistema di ammortizzatori sociali da poco ridisegnato dalla legge n. 92/2012, che, per rendere più efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive, ed in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell'occupabilità delle persone, aveva introdotto l'ASPI (a regime dal 1° gennaio 2016) ed aveva previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e degli ammortizzatori in deroga (al 31 dicembre 2016).

La normativa del 2012, inoltre, rendeva stabile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la previsione di una misura di sostegno per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto, già introdotta in via sperimentale nel 2008¹.

¹ V. art. 19, comma 2, del D.L. n.185/2008, convertito in L.2/2009, con le integrazioni dell'art.7 ter della L.33/09 e confermato poi dalla legge finanziaria per il 2010 (Art. 2, comma 130, Legge n. 191 del 23 dicembre 2009).

Il legislatore del 2014, sia pure in sostanziale continuità con quello del 2012, ha inteso rafforzare il collegamento dello strumento alla storia retributiva del lavoratore ed universalizzare tendenzialmente la tutela offerta dalla NASpI, confermando il venir meno degli altri strumenti di sostegno al reddito per la perdita dell'occupazione.

Il Decreto legislativo

Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 disciplina dunque la NASpI (artt. 1-14), il trattamento di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (art. 15), l'assegno di disoccupazione (art. 16), il contratto di ricollocazione (art. 17).

Di seguito, una prima analisi del testo, anche in confronto con la precedente disciplina, in attesa dei chiarimenti che dovessero pervenire dal Ministero del lavoro o dall'Inps.

La NASpI

Decorrenza (art. 1)

La NASpI decorre dal 1° maggio 2015 e riguarda gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015, mentre agli eventi occorsi sino a tale data si applicherà l'ASPI nella disciplina della legge n. 92/2012, che – si ricorda - riguardava gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013. Poiché la NASpI, come si vedrà, assorbe ASPI e Mini-ASPI, il legislatore ha ritenuto necessario precisare che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015, la aspi sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012.

Destinatari (art. 2)

Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato². La legge Fornero, nel prevedere un ambito applicativo analogo, chiariva che nel concetto di lavoratori dipendenti rientravano anche gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata. Deve ritenersi

² Per questi ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

che il venir meno della precisazione sia dovuto alla sua superfluità, visto che il rapporto degli apprendisti e dei soci lavoratori dipendenti è un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Requisiti (art. 3)

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori disoccupati che possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione e trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (congiuntamente).

I requisiti di contribuzione per la NASpI sono ridotti rispetto a quelli vigenti per l'ASpI e viene meno il requisito di anzianità di assicurazione (attualmente previsto per l'ASpI, nella misura di due anni).

Come detto, per l'ASpI il requisito di contribuzione è invece pari a due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Per la mini-ASpI, invece, è richiesto un minimo di tredici settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi dodici mesi.

La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

Calcolo e misura (art. 4)

Per la NASpI valgono i medesimi criteri di calcolo validi per le indennità ASpI e mini-ASpI, con le sole modifiche dell'ampliamento del periodo di riferimento della retribuzione imponibile dagli ultimi due agli ultimi quattro anni e dell'elevamento del limite massimo di importo a 1.300 euro mensili (rivalutabile annualmente).

Per l'anno 2015, la retribuzione di riferimento indicata dalla legge per la NASpI (€ 1.195) è sostanzialmente uguale a quella prevista per ASPI e MiniAspi (v. circolare Inps, 30 gennaio 2015, n.19), cambia, come detto, il limite massimo dell'importo: per ASPI e Miniaspi è pari, per il 2015, ad € 1.167,91 .

Anche per il legislatore del 2015, l'indennità NASpI si riduce progressivamente. La riduzione è nella misura del 3 per cento ogni mese, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Per i trattamenti ASpI, invece, vige un diverso meccanismo, consistente in una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione ed in un'ulteriore riduzione del 15 per cento dopo l'eventuale dodicesimo mese di fruizione.

L'indennità NASpI non è soggetta ad alcuna forma di prelievo contributivo (come già previsto per i trattamenti ASpI e miniASpI).

Durata (art. 5)

La durata della NASpI, fino al 31 dicembre 2016, è pari a 24 mesi (con un temporaneo miglioramento del periodo massimo di trattamento ASpI, oggi previsto, per i lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, in 18 mesi). Dal 1° gennaio 2017 - quando, tra l'altro, sarà definitivamente abrogata l'indennità di mobilità - si otterrà un riallineamento al periodo massimo di 18 mesi (78 settimane) che, tuttavia, potrà essere beneficiato anche dai lavoratori con età anagrafica inferiore a cinquantacinque anni - a cui nel regime ASpI sarebbero spettati 12 mesi di sostegno - al ricorrere del presupposto contributivo.

Domanda e decorrenza della prestazione (art. 6)

Restano confermate, per la NASpI, le norme sul termine e la modalità di presentazione della domanda e sui termini di decorrenza del trattamento già vigenti per le indennità ASpI e mini-ASpI. Più precisamente, riguardo al termine - che è stabilito sempre a pena di decadenza - di presentazione della domanda, si opera una lieve riformulazione, ponendosi un termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro - che è sostanzialmente analogo al termine oggi vigente di due mesi ed otto giorni (v. circolare Inps, n. 142/2012).

Condizionalità (art. 7)

Vengono confermati, per la NASpI, i principi già vigenti ed espressamente richiamati dalla legge n. 92/2012, che subordinano l'attribuzione dei trattamenti di disoccupazione alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa o relative alla formazione ed alla riqualificazione professionale, proposte dai servizi competenti.

Rispetto alla legge Fornero, per la NASpI si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la riformulazione delle norme attuative di tali principi e delle relative sanzioni e si prevede l'introduzione di ulteriori misure intese a subordinare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato o autonomo (artt. 9-10)

Vengono sostanzialmente confermati i principi generali vigenti relativi ai trattamenti ASpI, relativamente all'ipotesi di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato. Una novità riguarda la previsione della possibilità che una quota dell'indennità NASpI sia compatibile con

l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione IRPEF. Viene inoltre previsto il diritto ad una quota dell'indennità NASpI nel caso di cessazione di uno dei rapporti di lavoro a tempo parziale di cui sia titolare il soggetto. Per quanto riguarda la compatibilità con un rapporto di lavoro autonomo, vengono sostanzialmente confermate - con alcune modifiche relative all'autodichiarazione - le norme già vigenti, per i trattamenti ASpI e mini-ASpI, relative all'ipotesi di parziale cumulo con il reddito derivante dallo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo, ipotesi che viene estesa alla fattispecie di attività di impresa individuale.

Decadenza (art. 11)

Restano sostanzialmente confermate le disposizioni in materia di decadenza dal trattamento già vigenti per l'ASpI e la mini-ASpI.

Più in particolare, la decadenza si verifica nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni previste dalla legge;
- c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione prevista dalla legge;
- d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

Secondo la legge Fornero, si decadeva da ASPI e MiniASPI nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;
- c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASpI.

Contribuzione figurativa (art. 12)

In conformità ad un specifico principio della legge delega, il decreto legislativo introduce un limite alla misura della contribuzione figurativa (inerente al periodo di godimento della NASpI): per il computo della contribuzione (rapportata, in linea di principio, alla base retributiva di calcolo della

NASpI), si applica un limite (per la medesima base retributiva) pari a 1,4 volte la misura massima mensile (per l'anno in corso) della NASpI (misura massima di cui al precedente articolo 4, comma 2, ultimo periodo). Si escludono, poi, dal computo della retribuzione pensionabile le retribuzioni individuate entro determinati limiti, qualora esse (rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione) siano inferiori alla retribuzione pensionabile media relativa ai restanti periodi di storia contributiva del soggetto.

La disposizione - per evitare l'incidenza negativa che l'introduzione di un limite all'accredito della contribuzione figurativa può avere nella determinazione della misura della pensione - contempla l'ipotesi che le retribuzioni computate per la determinazione dell'accredito figurativo siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta escludendole dal computo. In questa circostanza, le retribuzioni in questione non sono prese in considerazione. In altri termini, le retribuzioni computate entro tali limiti sono escluse dal computo della retribuzione pensionabile qualora esse (rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione) siano inferiori alla retribuzione pensionabile media relativa ai restanti periodi di storia contributiva del soggetto. Rimane però salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente neutralizzati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione della quota contributiva (quella vigente dal 1° gennaio 2012).

Incentivo all'autoimprenditorialità (art. 8)

La possibilità di liquidazione anticipata ed in unica soluzione dell'indennità (o dei ratei residui spettanti), ai fini dell'avvio di un'attività di lavoro autonomo o di un'attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa (anche già esistente) assume natura strutturale (era già prevista dall'art. 2, comma 19, della legge n. 92/2012).

Rispetto alle norme oggi vigenti, possono essere evidenziate alcune differenze:

- la legge fa riferimento all'ipotesi dell'attività di impresa individuale, mentre le disposizioni vigenti fanno specifico riferimento all'auto-impresa ed alla micro-impresa;
- non si pone un limite di spesa complessivo (la norma vigente stabilisce invece un limite annuale di 20 milioni di euro per tre anni);
- non si prevede - al contrario dell'attuale disciplina - la possibilità di liquidazione anticipata anche ai fini dello sviluppo a tempo pieno di un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente (rapporto la cui cessazione ha dato luogo al trattamento di disoccupazione);

- per l'associazione in cooperativa, si limita la possibilità di liquidazione anticipata ai casi di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
- si pone, per la domanda di liquidazione anticipata, un termine di trenta giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione della quota di capitale, mentre la disciplina vigente stabilisce un termine di sessanta giorni.

Rinvio (art. 14)

Con una tipica norma di chiusura, si fa salva l'applicazione delle norme relative alla disciplina dell'ASPI "*in quanto compatibili*". Si tratta di previsioni che evidentemente danno sempre adito a dubbi interpretativi ed applicativi: trattandosi di una normativa che non sostituisce l'intera normativa in tema di ASPI, era necessario – secondo i principi della buona legislazione (l. n. 69/2009, art. 3) - indicare espressamente le disposizioni abrogate.

Resta ferma la contribuzione che le imprese sono chiamate a versare per la disoccupazione.

Il provvedimento in esame, infatti, non apporta alcuna modifica alla misura della contribuzione attualmente a carico delle imprese per i trattamenti di sostegno alla disoccupazione. Ne discende pertanto che continuano ad essere previste, a carico del datore di lavoro del settore industriale, tre tipologie di contributo, ed in particolare:

1. quello ordinario, dovuto in misura pari all'1,61% (di cui lo 0,30% può essere destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua) da applicarsi sulle retribuzioni imponibili di tutti i lavoratori subordinati (e quindi anche degli apprendisti);
2. quello addizionale, pari all'1,40%, previsto con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato (contratti a tempo determinato, somministrazioni a tempo determinato ecc.), con esclusione dei lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti e di quelli assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali;
3. quello straordinario (c.d. ticket di licenziamento), pari al 41% del massimale mensile di ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni., dovuto dal datore di lavoro in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni

L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (cd DIS-COLL) (art. 15)

Destinatari e decorrenza

La DIS-COLL è una prestazione periodica mensile (e non una tantum, come prevista nella legge Fornero) rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via

esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, con esclusione degli amministratori e dei sindaci.

La DIS-COLL riguarda gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015.

Dunque, mentre la legge Fornero – dopo un periodo sperimentale - aveva istituzionalizzato la misura a decorrere dal 2013, sia pur nei limiti delle disponibilità finanziarie, il legislatore del 2015 pone fine a questa esperienza, limitando la misura al 2015, *“in attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014”*.

In realtà, come sembra emergere dalla bozza di decreto per il riordino delle forme contrattuali, nel testo presentato nel Consiglio dei Ministri del 20 febbraio, la riconduzione al lavoro subordinato riguarderà solamente le ipotesi di collaborazione “non genuina”, ossia quelle che si concretino in *“prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”*.

Requisiti

Gli aventi diritto alla DIS-COLL devono essere in possesso di alcuni requisiti:

- a) al momento della domanda di prestazione, devono essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
- b) debbono poter far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- c) debbono poter far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

Misura

La misura dell'indennità viene determinata sulla base del reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati in base ai rapporti di collaborazione, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

Su questa base, analogamente a quanto avviene per la NASpI, si individua l'ammontare dell'indennità, che è pari al 75% dello stesso reddito (nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato) ovvero, se il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo (con un importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato).

Come per la NASpI, è prevista una riduzione progressiva mensile del 3% a decorrere dal quarto mese di fruizione.

Diversamente dalla NASpI, invece, per questa misura di sostegno non è prevista alcuna contribuzione figurativa.

Durata

Nella logica del collegamento con la storia contributiva del lavoratore, anche per la DIS-COLL è prevista una durata pari al numero di mensilità pari alla metà dei mesi di contribuzione relative al periodo di riferimento ovvero tra 1° gennaio dell'anno solare precedente quello dell'evento di cessazione dal lavoro e l'evento stesso. Non vengono computati nel calcolo per definire la durata della prestazione i periodi già considerati per l'erogazione di altre prestazioni di disoccupazione.

La durata massima dell'indennità è 6 mesi.

Svolgimento di lavoro subordinato, autonomo o di attività d'impresa

Come per la NASpI, viene regolata la compatibilità tra il godimento dell'indennità in questione e lo svolgimento di lavoro subordinato (con decadenza o sospensione del trattamento a seconda della durata superiore o inferiore a 5 giorni) ed autonomo (compatibile a condizione che il nuovo reddito sia inferiore al limite utile per mantenere lo stato di disoccupazione, attualmente pari a 4.800 euro netti annui).

Rapporto con la disciplina previgente

Poiché la disciplina introdotta dal decreto legislativo è innovativa rispetto alla prestazione una tantum prevista dalla legge Fornero, viene esclusa ogni ipotesi di sovrapposizione delle due misure e vengono comunque espressamente fatti salvi i diritti maturati (nel vigore della legge n. 92/2012, articolo 2, commi da 51 a 56) in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013, dal momento che la prestazione una tantum della legge Fornero riconosceva il trattamento per la disoccupazione avvenuta nell'anno precedente.

Assegno di disoccupazione (cd ASDI)

La legge delega del 2014 prevede l'introduzione (eventuale) di una prestazione, dopo la fruizione dell'ASpI (più correttamente, della NASpI), in ipotesi priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti.

Il legislatore delegato ha dunque introdotto, in via sperimentale, questa misura per il 2015, la cui gestione è posta in capo all'Inps.

Destinatari e finanziamento

Si tratta dei lavoratori disoccupati che hanno fruito dell'intera durata della NASpI entro il 31 dicembre 2015 e che si trovino in condizione economica di bisogno.

La dote finanziaria limitata (erogata da un apposito Fondo finanziato dallo Stato in misura pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016) e la natura sperimentale hanno imposto l'indicazione di una priorità di soggetti da tutelare (lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, in via graduata, lavoratori in età prossima al pensionamento).

Requisiti

Oltre ai requisiti che consentono di individuare anche la platea dei destinatari, le condizioni e le modalità per l'accesso alle prestazioni saranno regolate da un decreto ministeriale entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo n. 22/2015.

Misura e durata

La prestazione mensile, di durata massima pari a sei mesi, è pari al 75% dell'importo dell'ultima indennità di disoccupazione NASpI percepita e non può superare comunque la misura dell'assegno sociale (448,52 euro per 13 mensilità).

Contratto di ricollocazione

L'articolo 17 dà attuazione ad uno specifico criterio di delega (art. 1, comma 4, lett. p), legge n. 183/2014) inerente l'introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo. Una delle ipotesi prese espressamente in considerazione dalla delega è la conclusione di accordi per la ricollocazione, che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico del lavoratore e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo.

Il contratto di ricollocazione

Il contratto - stipulato tra il disoccupato ed i servizi pubblici e privati accreditati – ha ad oggetto una servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro (secondo i contenuti indicati nel comma 4 del medesimo articolo 17), a fronte della quale il lavoratore si impegna ad effettuare la procedura di definizione del “*percorso personale di occupabilità*” (per la definizione del quale la norma rinvia ad un ulteriore decreto attuativo, da emanarsi sempre a norma dell'art. 1, comma 4, lett. p), di cui lo stesso D.lgs 22/2015 costituisce parziale attuazione).

Una volta definito il profilo personale di occupabilità, al lavoratore viene riconosciuta una “*dote individuale di ricollocazione*”, di importo proporzionato al profilo di occupabilità. Questa dote viene “spesa” presso i soggetti “*accreditati*”. Deve ritenersi che, nonostante l'espresso riferimento ai soli soggetti abilitati, la dote possa essere “spesa” anche presso i servizi per il lavoro pubblici con i quali il lavoratore ha stipulato il contratto di ricollocamento.

Destinatari

Sono tutti i lavoratori disoccupati, ossia i soggetti privi di lavoro, che siano immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti. In una precedente versione del testo di legge (quella inviata alle Camere per il previsto parere), destinatari erano solamente i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo, in modo illegittimo; la modifica che ha portato al testo attuale trova fondamento nell'intesa Stato-Regioni del 12 febbraio 2015 e nei convergenti pareri delle due Commissioni lavoro del Parlamento, che hanno chiesto di estendere la misura a tutti i disoccupati.

Finanziamento

La dote viene finanziata per il solo anno 2015 con una somma (32 mln di €) derivante dal contributo del 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, dovuto dai datori di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI (art. 2, comma 31, L. n. 92/2012).

Poiché le risorse riguardano, come detto, il solo anno 2015, l'eventuale rifinanziamento per gli anni successivi potrà essere garantito attraverso l'attuazione della legge delega n. 183/2014.

Nulla è detto della misura della dote. Si ritiene che la definizione sia rimessa al decreto legislativo attuativo del medesimo art. 1, comma 4 che dovrà definire anche il profilo personale di occupabilità.

Decadenza

Analogamente a quanto previsto in via generale per gli ammortizzatori sociali in ordine al principio di condizionalità, anche in questo caso il lavoratore perde il diritto alla dote se non partecipa alle iniziative proposte o predisposte dal soggetto accreditato, se rifiuta senza giustificato motivo una congrua offerta di lavoro ovvero se perde lo stato di disoccupazione.

Attuazione e finanziamento regionale

La norma (art. 17, comma 1) prevede la “*possibilità*” che le Regioni diano attuazione e finanzino il contratto di ricollocazione, nel rispetto dei principi introdotti dal decreto legislativo in commento.

La previsione sembra estendere (soprattutto, nel tempo) la possibilità per le Regioni di regolare e finanziare il contratto, dal momento che la norma di legge limita il finanziamento del Fondo al solo anno 2015.

Disciplina transitoria

Il provvedimento, entrato in vigore il 7 marzo 2015 (giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015), non reca una disciplina transitoria espressa.

L'art. 1 prevede che la NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Deve, quindi, ritenersi che gli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 30 aprile 2015 seguano la disciplina dell'ASPI. Non si chiarisce se i periodi di contribuzione nel quadriennio precedente e di effettivo lavoro nell'anno precedente la disoccupazione siano validi per la NASpI anche se hanno costituito in qualche modo presupposto per la fruizione dell'ASPI/Miniaspi.

Anche per l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, l'art. 15 fa riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015.

Per l'assegno di disoccupazione, la norma, all'art. 16, fa riferimento al presupposto che un lavoratore abbia fruito interamente della NASpI entro il 31 dicembre 2015 e si trovi in situazione di particolare bisogno. Questi, a decorrere dal 1° maggio 2015 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, potrà fruire, ricorrendone le altre condizioni, dell'Assegno di disoccupazione (ASDI). La norma non chiarisce se la previsione riguardi anche i fruitori dell'ASPI/Miniaspi che terminino la possibilità di ricorso a quella prestazione entro il 2015 e si trovino nelle stesse condizioni di bisogno.

NASPI / ASPI e MINIASPI		
	NASPI	ASPI
Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> > Tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e gli artisti (subordinati) Esclusi: > dipendenti a tempo indeterminato della PA > operai agricoli a tempo determinato o indeterminato 	<ul style="list-style-type: none"> > Tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e gli artisti (subordinati) Esclusi: > dipendenti a tempo indeterminato della PA > operai agricoli a tempo determinato o indeterminato
Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> > Disoccupazione involontaria o dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione (art. 7, l. 15 luglio 1966, n. 604) > Stato di disoccupazione (art. 1, c. 2, lett. c) del dlgs 21 aprile 2000, n. 181) > almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la disoccupazione > almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti la disoccupazione 	<ul style="list-style-type: none"> > Disoccupazione involontaria o dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione (art. 7, l. 15 luglio 1966, n. 604) > Stato di disoccupazione (art. 1, c. 2, lett. c) del dlgs 21 aprile 2000, n. 181) > 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell'ultimo biennio Mini-ASpI: > almeno 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno
Retribuzione di riferimento	> retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive) divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33	> retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33
Ammontare	<ul style="list-style-type: none"> > 75% della retribuzione di riferimento, fino a 1.195 euro (2015) + 25% per la parte eccedente i 1.195 euro, per i primi 3 mesi > riduzioni del 3% dell'indennità ogni mese, dal 4° mese > importo massimo dell'indennità mensile: 1.300 euro (2015) 	<ul style="list-style-type: none"> > 75% della retribuzione di riferimento, fino a 1.195,37 euro (2015) + 25% per la parte eccedente i 1.195,37 euro, per i primi 6 mesi > dal 7° a 12° mese: riduzione del 15% dell'indennità > oltre i 12 mesi: ulteriore riduzione del 15% dell'indennità > massimale: 1.167,91 euro (2015)
Prelievo contributivo	> non si applica prelievo del 5,84% (art. 26, l. n. 41/1986)	> non si applica prelievo del 5,84% (art.26, l. n. 41/1986)
Durata	<ul style="list-style-type: none"> > numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni > dal 2017: massimo 78 settimane (18 mesi) 	<p>ASpI - anno 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> > 10 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni di età > 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età > 16 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età <p>Mini-ASpI:</p> <ul style="list-style-type: none"> > numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti gli eventuali periodi già usufruiti

Presentazione della domanda	<ul style="list-style-type: none"> > presentata all'INPS in via telematica > entro 68 giorni da cessazione del rapporto di lavoro (pena decadenza) 	<ul style="list-style-type: none"> > presentata all'INPS in via telematica > entro 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento (pena decadenza)
Periodo di carenza	<ul style="list-style-type: none"> > 7 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> > 7 giorni
Decorrenza	<ul style="list-style-type: none"> > 8° giorno (se domanda presentata nei primi 8 giorni) oppure > giorno successivo alla domanda 	<ul style="list-style-type: none"> > 8° giorno (se domanda presentata nei primi 8 giorni) oppure > giorno successivo alla domanda
Condizionalità	<p>NASPI</p> <ul style="list-style-type: none"> > permanenza dello stato di disoccupazione > regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti > Rimando a DM per definizione condizioni e modalità attuazione delle disposizioni di condizionalità e sanzioni 	<p>ASPI</p> <ul style="list-style-type: none"> > permanenza dello stato di disoccupazione > regolare partecipazione a corsi di formazione o di riqualificazione, a iniziative di politica attiva o di attivazione
Decadenza	<ul style="list-style-type: none"> > perdita dello stato di disoccupazione > inizio di un'attività lavorativa subordinata senza previste comunicazioni del lavoratore all'INPS > inizio di un'attività lavorativa autonoma senza prevista comunicazione all'INPS > raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato > acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI; > violazione delle regole di condizionalità (rifiuto partecipazione a iniziative di attivazione e a percorsi di riqualificazione professionale proposti, ecc.) > mancata accettazione di un'offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell'importo lordo dell'indennità 	<ul style="list-style-type: none"> > perdita dello stato di disoccupazione > inizio attività autonoma senza comunicazione all'INPS > pensionamento di vecchiaia o anticipato > assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l'indennità; > rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione; > mancata accettazione di un'offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell'importo lordo dell'indennità
Incentivo autoimprenditorialità	<ul style="list-style-type: none"> > liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento non ancora erogato > incentivo per avvio di un'attività di lavoro autonomo o di un'attività in forma di impresa individuale o sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa > domanda entro 30 gg inizio dell'attività > restituzione anticipazione della prestazione in caso di instaurazione un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale avrebbe goduto del trattamento > non c'è contribuzione figurativa > a regime 	<ul style="list-style-type: none"> > liquidazione anticipata, mensilità non ancora percepite > per un'attività di lavoro autonomo, ovvero di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa > domanda entro 60 gg. inizio dell'attività > restituzione anticipazione della prestazione in caso di instaurazione un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale avrebbe goduto del trattamento > non c'è contribuzione figurativa > sperimentale per 2012-2015 (di 20 milioni di euro)

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE PER I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E A PROGETTO (DIS-COLL)		
	INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE PER I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI (DIS-COLL)	UNA TANTUM PER I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E A PROGETTO ART. 2, COMMA 51 DELLA L. N. 92/2012
Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> > collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps Esclusi > amministratori > sindaci 	<ul style="list-style-type: none"> > collaboratori coordinati e continuativi (ex art. 61, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003) iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps non titolari di partita IVA
Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> > non essere pensionati > essere privi di partita IVA > essere disoccupati involontari (ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c, del d.lgs. n. 181/2000) > tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente e la disoccupazione: 3 mensilità di contribuzione > nell'anno solare della disoccupazione: un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione 	<p>Nell'anno precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> > monocommittenza > reddito non superiore a 20.000 euro > accreditate alla gestione separata non meno di 4 mensilità (3 mensilità periodo transitorio 2013-2015) > almeno due mesi di disoccupazione (ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c, del d.lgs. n. 181/2000) <p>Nell'anno di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> > almeno 1 mensilità accreditata alla gestione separata
Reddito di riferimento	> reddito totale imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati e relativo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell'anno di cessazione dal lavoro e dell'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi	> minimale annuo di reddito imponibile
Ammontare	<ul style="list-style-type: none"> > 75% del reddito di riferimento, fino a 1.195 euro (2015) + 25% per la parte eccedente i 1.195 euro, per i primi 3 mesi > riduzioni del 3% dell'indennità ogni mese, dal 4° mese > importo massimo dell'indennità mensile: 1.300 euro (2015) 	> 5% (7% periodo transitorio 2013-2015) del minimale annuo di reddito imponibile per il minor numero tra le mensilità accreditate nell'anno precedente (almeno 4 mensilità) e quelle non coperte da contribuzione
Durata	> numero di settimane pari alla metà delle mensilità di contribuzione relative al periodo di riferimento ovvero tra 1° gennaio dell'anno solare precedente quello dell'evento di cessazione dal lavoro e l'evento stesso	una tantum
Presentazione della domanda e decorrenza	<ul style="list-style-type: none"> > presentata all'INPS in via telematica > entro 68 giorni da cessazione del rapporto di 	

	lavoro (pena decadenza) > 8° giorno (se domanda presentata nei primi 8 giorni) oppure > giorno successivo alla domanda	
Modalità di erogazione	> mensilmente	> importo pari o inferiore a 1.000 euro: soluzione unica > superiore 1.000 euro: quote mensili di importo pari o inferiore a 1.000

Assegno di disoccupazione (Asdi)	
Destinatari	- Perceptor della Naspi che abbiamo esaurito il diritto
Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> - Conservazione stato di disoccupazione (art. 1, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181); - condizione economica di bisogno (da definire ad opera di un DM); - altri criteri da definire ad opera di un DM
Ammontare	<ul style="list-style-type: none"> - 75% dell'ultimo trattamento percepito ai fini della Naspi ma non superiore alla misura dell'assegno sociale (447,61 euro mensili per il 2014); - incrementato per carichi familiari del lavoratore
Durata	- 6 mesi
Modalità di erogazione	- Tramite uno strumento di pagamento elettronico
Condizionalità	<ul style="list-style-type: none"> - Adesione a progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego con partecipazione obbligatoria a iniziative di attivazione: impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro; - sanzioni da definirsi ad opera di un DM
Compatibilità e cumulabilità con il lavoro	- Redditi da lavoro parzialmente cumulati: limiti del cumulo e modalità di riduzione progressiva dell'assegno da definire ad opera di un DM
Finanziamento	- Specifico fondo: euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016